



COMUNE di SUISIO
PROVINCIA di BERGAMO

**Regolamento Comunale per l'utilizzo di volontari
nelle strutture e nei servizi del Comune di Suisio.
Istituzione del Registro dei Volontari.**

Regolamento Comunale per l'utilizzo di volontari nelle strutture e nei servizi del Comune di Suisio. Istituzione del Registro dei Volontari.

Art. 1 — Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina e organizza l'attività di singoli individui, che volontariamente, spontaneamente e gratuitamente intendano collaborare e partecipare allo svolgimento di compiti di interesse sociale di questo ente.
2. Il Servizio di volontariato investe le attività di cui al successivo articolo, anche ad integrazione del servizio già svolto direttamente dai dipendenti comunali.
3. L'attività o i servizi che l'Amministrazione comunale intenderà svolgere con un'organizzazione di volontariato o associazione di promozione sociale avverrà sulla base di una procedura comparativa nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, previo avviso pubblico.

Art. 2 — Volontario

1. Il volontario è una persona fisica che, per libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà;
2. La scelta del volontario deve essere libera e, pertanto, consapevole, informata e non condizionata da uno stato di bisogno.

Art. 3 — Identificazione dei servizi

1. Il servizio di volontariato è prestato in relazione a tutte le attività di interesse pubblico di competenza dell'Amministrazione Comunale e non espressamente vietate o riservate ad altri soggetti dalle norme Statali e Regionali, dallo Statuto Comunale e dai Regolamenti comunali, sulla scorta di un piano annuale di attività elaborato dagli uffici e approvato dalla Giunta Comunale.
2. A titolo esemplificativo, il servizio di volontariato si svolge nei seguenti ambiti:
 - a) di impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani;
 - b) socio-assistenziale;
 - c) culturale;
 - d) di valorizzazione e tutela dell'ambiente;
 - e) sportiva;
 - f) ricreativa;
 - g) di carattere vario.

Art. 4 — Registro dei Volontari

1. È istituito il Registro dei Volontari.
2. Sono iscritti nel Registro gli individui che intendono collaborare con l'ente in qualità di volontari e che, disponendo dei requisiti minimi richiesti, abbiano presentato la domanda di iscrizione.
3. Le domande di iscrizione nel Registro sono esaminate entro trenta giorni dalla presentazione.
4. Il volontario, in ogni tempo, può richiedere in forma scritta la cancellazione dal Registro e la rinuncia, con effetto immediato, a svolgere la propria attività.
5. Il registro è tenuto dall'Ufficio Segreteria. Il Registro è pubblico e reso noto mediante il sito web dell'ente.

Art. 5 — Bando

1. Al fine di rendere noto e consentire a chiunque di collaborare, quale volontario, con questo ente, l'ufficio Segreteria pubblica sul sito web un Bando nel quale sono indicati i requisiti minimi richiesti per l'iscrizione nel Registro.

2. Il bando è aperto e non ha scadenza.
3. Le domande di iscrizione nel Registro dei Volontari sono esaminate entro trenta giorni dalla presentazione da una Commissione composta da tre funzionari dell'ente.
4. La Commissione accerta il possesso dei requisiti richiesti e, in caso di esito positivo, dispone l'iscrizione nel Registro. In caso di esito negativo, la Commissione comunica al candidato il diniego dell'iscrizione.

Art. 6 - Requisiti di accesso per i cittadini

1. Chi intende svolgere attività di volontariato presenta domanda di iscrizione nel Registro dei Volontari utilizzando il modello allegato al presente regolamento, nel quale indica i dati anagrafici, il titolo di studio, la professione esercitata, l'attività che è disponibile a svolgere, i tempi nei quali è disponibile, le modalità di esercizio e l'accettazione incondizionata del presente regolamento.
2. Possono presentare richiesta coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) Età compresa fra i 18 e i 75 anni;
 - b) Idoneità psico-fisica per lo svolgimento dell'attività richiesta;
 - c) Assenza di carichi pendenti o condanne penali che comportano l'incapacità di contrattare e contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero l'interdizione, seppur temporanea, dai pubblici uffici.Per particolari e specifiche attività che richiedono particolari competenze, attitudini o predisposizioni, l'ente si riserva di richiedere ulteriori specifici requisiti.

Art. 7 — Caratteristiche dell'attività di volontariato

1. La prestazione del volontario consiste nel mettere a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. È una manifestazione di disponibilità ad impiegare energie fisiche o intellettuali in collaborazione con la struttura organizzativa dell'ente, dotata degli strumenti per indirizzare tali energie alla realizzazione di obiettivi di solidarietà sociale.
2. Le attività di volontariato continuative o saltuarie sono gratuite e non possono in alcun modo prefigurare un rapporto di dipendenza o dar luogo a diritto di precedenza, di preferenza o ad agevolazioni nei concorsi banditi dal comune, né ad alcun tipo di diritto non previsto espressamente dal presente Regolamento o da leggi vigenti.
3. L'impiego dei volontari non va inteso come sostitutivo di prestazioni di lavoro subordinato, né deve essere indispensabile per garantire la normale attività delle istituzioni e dei servizi gestiti dall'Amministrazione Comunale, ma costituisce un completamento o un arricchimento di tale attività tramite l'apporto del patrimonio di esperienza degli stessi.
4. L'instaurazione di rapporti con singoli volontari non comporta la soppressione in pianta organica, né la rinuncia alla copertura di posti vacanti, né pregiudica il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette.
5. L'iscrizione nel registro dei volontari non comporta alcun vincolo di subordinazione gerarchica e di inserimento organico nella struttura comunale, trattandosi di attività a puro titolo solidaristico, in alcun modo sostitutive delle prestazioni lavorative dei dipendenti comunali.

Art. 8 — Espletamento del servizio

1. I singoli volontari impiegati nelle attività di cui al presente regolamento devono essere provvisti, a cura dell'Amministrazione, di cartellino identificativo che, portato in modo ben visibile, consenta l'immediata riconoscibilità degli stessi volontari da parte dell'utenza o comunque della cittadinanza.
2. L'organizzazione delle attività terrà conto dell'esigenza di tutelare il segreto d'ufficio e la riservatezza delle pratiche amministrative.
3. Il volontario è pertanto tenuto alla discrezione e al rispetto della dignità della funzione cui è ammesso.
4. L'attività di volontariato non è in alcun modo subordinata, ma si esplica, secondo obiettivi e modalità predeterminate, in un rapporto di collaborazione con il personale dipendente del Comune di Suisio.

Art. 9 — Coordinamento

1. L'attività dei volontari è coordinata dal Responsabile di Area competente per settore che deve:

- a) accertare che i volontari inseriti nelle attività siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche;
- b) vigilare sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli eventuali utenti e/o fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e, qualora previste, nel rispetto delle normative specifiche di settore;
- c) verificare i risultati delle attività attraverso incontri periodici.

Dovrà inoltre essere valutata la compatibilità dell'intervento con la normativa sull'igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 10 — Obblighi dell'Amministrazione

1. Spettano al Comune di Suisio ed in particolare al funzionario individuato come Datore di lavoro, tutti gli adempimenti connessi al Decreto Legislativo n. 626/94.
2. L'Amministrazione Comunale è tenuta a comunicare immediatamente ai volontari ogni evento che possa incidere sullo svolgimento delle attività, ovvero sul rapporto di collaborazione.
3. L'Amministrazione provvede alla copertura assicurativa dei volontari iscritti nel Registro ed impiegati in attività.
4. La copertura assicurativa prevede la tutela per infortuni e malattie nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi conseguenti allo svolgimento dell'attività di volontariato.
5. Qualora sia previsto l'utilizzo di veicoli nello svolgimento dell'attività di volontariato, l'assicurazione deve essere estesa anche all'impiego degli automezzi, furgoni, motocicli, ecc. di proprietà dell'ente.
6. L'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per fatti dolosi o gravemente colposi posti in essere dai volontari stessi.

Art. 11 — Mezzo e attrezzature

1. Il Comune fornisce ai volontari, a propria cura e spese, tutti i mezzi e le attrezzature necessari allo svolgimento del servizio, nonché quelle previste dalla vigente normativa in materia antinfortunistica.
2. Le attrezzature devono essere riconsegnate nei modi e nei termini di volta in volta concordati. Il consegnatario di attrezzature ne avrà personalmente cura fino a discarico.
3. L'Amministrazione comunale fornisce inoltre a ciascun volontario i presidi individuali di sicurezza in rapporto all'attività svolta, i quali possono essere tenuti fino alla permanenza di iscrizione nel Registro.

Art. 12 — Controlli

1. L'Amministrazione comunale controlla il corretto svolgimento delle attività dei volontari ed ha la facoltà di sospendere in qualsiasi momento le attività di volontariato qualora:
 - a) da esse possa derivare un danno per il Comune;
 - b) vengano a mancare le condizioni richieste dal presente Regolamento;
 - c) siano accertate violazioni di leggi, regolamenti o di ordini dell'Autorità;
 - d) l'Amministrazione non ritenga più opportuno il servizio.

Art. 13 — Rimborso spese

1. L'attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dall'eventuale soggetto beneficiario.
2. È vietata l'erogazione ai volontari di compensi in denaro che non corrispondano a spese dagli stessi sostenute nell'esercizio dell'attività.

3. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate inerenti l'attività prestata.
4. I volontari che dovessero svolgere un'attività che prevede il rientro pomeridiano di almeno un'ora con pausa pranzo della durata minima di trenta minuti e massima di due ore matureranno il diritto al buono pasto.

Art. 14 — Entrata in vigore, abrogazioni e pubblicità

1. Questo Regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione d'approvazione.
2. Sono abrogate tutte le norme regolamentari di questo ente che disciplinano il volontariato e che siano in contrasto con il presente.
3. Il Regolamento è pubblicato nel sito web dell'ente a tempo indeterminato.

Si allega:

Fac simile Domanda di Iscrizione nel Registro dei Volontari

Fac simile Bando Pubblico per l' iscrizione nel registro dei volontari

Registro dei volontari